



Presidente

A.I.C.A. Azienda Idrica Comuni Agrigentini
c.a. del Responsabile Unico del Procedimento
[... OMISSIS ...]

PEC: [... OMISSIS ...]

Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio 1
c.a. del Dirigente
[... OMISSIS ...]

PEC: [... OMISSIS ...]

Fasc. Anac n. 3157/2022 (da citare nella corrispondenza)

Oggetto

"Opere di ristrutturazione ed automazione per l'ottimizzazione della rete idrica del Comune di Agrigento".
CIG: 92105290FB - CUP: C43H11000160004. Importo a base gara: € 39.167.632,20- Nota di definizione del Procedimento e presa d'atto ex. Artt. 19 comma 2 e 21 del Regolamento di Vigilanza.

L'ANCE con comunicazione acquisita al prot. n. 52926 del 28/06/2022, in riferimento alla procedura in oggetto, rilevava criticità in ordine: " 1) all'applicazione della disposizione di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. del 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto sostegni ter), convertito con Legge del 28.03.2022, n. 25, relativamente alla verifica dell'obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi; 2) all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 26 del D.L. del 17 maggio 2022, n. 50, commi 2 e 3 (Decreto Aiuti), e del Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 49/GAB del 24 dicembre 2021, relativamente all'aggiornamento del prezzario e all'incremento fino al 20% del prezzario in uso nelle "...more della determinazione dei prezzari regionali...";

Il Dipartimento regionale tecnico Servizio 1 - Controllo dei contratti pubblici - della Regione Sicilia con successiva nota acquisita al prot. n. 57865 del 13/07/2022 " *valutando positivamente le osservazioni dell'ANCE, invita il RUP in indirizzo ad adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari - compresa la sospensione del bando di gara - al fine di condurre la procedura in oggetto negli ambiti legali previsti dalle norme vigenti*".

A fronte dei sopraindicati rilievi, l'ANAC, con nota prot. n. 0058342 in data 15/07/2022, ha comunicato l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla verifica della corretta applicazione della normativa in ordine alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base dei prezzari regionali aggiornati, di cui all'art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016, come aggiornato dal d.l. del 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto sostegni ter), e dal d.l. del 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), richiedendo alla Stazione Appaltante di fornire controdeduzioni nonché di far conoscere lo stato della procedura e le eventuali iniziative assunte dalla stessa.

A riscontro dell'avvio del procedimento risulta pervenuta la comunicazione di codesta Stazione Appaltante, assunta al prot. n. 0062758 in data 01/08/2022, con la quale si rappresenta che il



Responsabile del Procedimento "ha proposto in data 22.07.2022 «di annullare con effetto ex tunc la determina a contrarre del D.G. A.I.C.A. n. 1872 dell'01.06.2022 e la conseguente procedura di gara identificata con CUP: C43HI100016004 – CIG: 92105290FB – Codice Caronte SI_1_27566 e tutti gli atti dalla stessa discendenti e conseguenti» proposta accolta e determinata dal Direttore Generale dell'AICA con propria determinazione n. 2532 del 26.07.2022".

Nell'ambito di tale comunicazione risulta che la procedura di gara in esame era stata avviata, con determina a contrarre del giugno 2022, sulla scorta della Circolare del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, protocollo n. 9238 del 21.01.2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 2022, la quale precisava l'utilizzabilità del prezzario regionale 2019 fino al 30 giugno 2022 per i progetti a base di gara la cui approvazione risultava intervenuta entro il 31 dicembre 2021.

Risulta altresì precisato da codesta Stazione Appaltante che a seguito dei rilievi dell'ANCE Sicilia come sopra richiamati, veniva richiesto al Dipartimento Tecnico della Regione Siciliana Servizio 3 un chiarimento in ordine alla possibilità di mantenere la gara in corso ovvero procedere alla revoca al fine di "provvedere all'aggiornamento prezzi al prezzario di cui al Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 49/GAB del 24.12.2021, con ulteriore incremento fino al 20%, per le motivazioni evidenziate dall'ANCE SICILIA".

In riscontro a tale richiesta risulta altresì acquisita da codesta S.A. la risposta del predetto Dipartimento tecnico Servizio 3 il quale, alla luce delle intervenute riforme e aggiornamenti normativi, si pronunciava in ordine alla necessità di inserire nel bando la clausola della revisione dei prezzi di cui all'art. 29 comma 1 lett. a del D.L. 4/2022, nonché in ordine alla necessità di aggiornare il progetto con il prezzario regionale nel frattempo approvato il 29/06/2022.

Per completezza si rileva inoltre che, nell'ambito della corrispondenza acquisita agli atti dell'Autorità, risultano altresì le comunicazioni del soprarichiamato Dipartimento Tecnico della Regione nei riguardi di codesta S.A. il quale, nella propria nota prot. n. 102847 del 18/07/2022, rilevava ulteriori profili di criticità in ordine al mancato affidamento dell'incarico di Direzione Lavori con possibile conseguente violazione del comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.4 del D.M. 49 del 07.03.2018; richiedeva pertanto a codesta S.A. di fornire chiarimenti anche in ordine alla volontà espressa di voler affidare direttamente ai progettisti il predetto incarico di D.L..

Alla luce di quanto esposto, nel prendere atto del disposto annullamento della procedura di gara per l'affidamento dei Lavori in oggetto, si confermano i profili di illegittimità rilevati in sede di avvio del procedimento in relazione in primo luogo all'assenza della clausola di revisione prezzi prevista dall'art. 29 comma 1 lett. a del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 già in vigore alla data di indizione della gara di appalto, ed altresì in relazione al mancato aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del D.L. del 17 maggio 2022, n. 50, commi 2 e 3 (cd Decreto Aiuti).

Con riferimento a tale ultimo aspetto si evidenzia che ai sensi del comma 2 del sopracitato articolo "Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3" con l'ulteriore precisazione contenuta nel comma 3 secondo cui "Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016,



incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.”.

Pertanto codesta S.A. alla data di indizione della procedura di gara, a nulla valendo il richiamo alla predetta circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità antecedente alle riforme normative sopra richiamate, avrebbe dovuto applicare il prezzario aggiornato alla data del 31 dicembre 2021 con l'incremento come previsto dalla intervenuta normativa.

In ultimo, da quanto in narrazione, risulta che la procedura di gara è stata avviata precedentemente alla nomina dell'Ufficio di Direzione Lavori con possibile violazione dell'art. 101 comma 2 del Codice lì dove si prevede che *“ Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere”* anche ai fini dell'attestazione di cui all'art. 4 del DM 49/2018. Si richiama al riguardo il pronunciamento dell'Autorità di cui alla Delibera n. 1021 del 11 ottobre 2017.

Alla luce di quanto esposto, in attuazione del deliberato consiliare del 28/09/2022, si comunica pertanto la definizione del procedimento ex art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici con contestuale presa d'atto ex art. 19, comma 2 dell'annullamento della procedura da parte di codesta Stazione appaltante atto a rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento, con invito, anche per il futuro, ad un maggior rigore nell'indizione delle procedure di gara al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa in materia di determinazione dei costi dei prodotti delle attrezzature e delle lavorazioni.

Si chiede infine a codesto Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio 1 in indirizzo di monitorare il prosieguo della procedura di affidamento fornendo elementi informativi a questa Autorità con particolare riferimento, oltre che agli aspetti evidenziati in istruttoria, anche in merito al corretto affidamento del servizio di Direzione Lavori nonché con riguardo alla completezza del progetto da porre a base di gara alla luce dei chiarimenti che risultano richiesti dal Servizio 3 del Dipartimento Regionale Tecnico.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente